

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO - VENATORIA n. 259 del 17 novembre 2020

Azioni straordinarie di sostegno alle imprese di venericoltura che operano nelle lagune di Caleri e Marinetta nei comuni di Porto Viro (RO) e Rosolina (RO) finalizzate alla mitigazione degli impatti arrecati dalla eccezionale moria verificatasi nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020. Concessione delle sovvenzioni a seguito dell'apertura termini disposta con DGR n. 726 del 9 giugno 2020 e contestuale impegno di spesa.

[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:

Il presente decreto dispone, in esecuzione della D.G.R. n. 726 del 9 giugno 2020, l'approvazione dell'elenco dei beneficiari, la concessione dei contributi e il contestuale impegno di spesa a favore delle imprese che hanno presentato domanda a seguito del bando approvato con la stessa DGR n. 726 del 9 giugno 2020.

Il Direttore

RICHIAMATO il Reg. (UE) n. 717 del 27.06.2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

VISTA la legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto";

VISTA la legge regionale 30 aprile 2020, n. 13 "Prima variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto" ed in particolare l'allegato 9 con il quale è stata stanziata una somma pari a Euro 200.000,00 per azioni straordinarie di sostegno alle imprese di venericoltura che operano nelle lagune di Caleri e Marinetta nei comuni di Porto Viro (RO) e Rosolina (RO) finalizzate alla mitigazione degli impatti arrecati dalla eccezionale moria verificatasi nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020;

VISTA la DGR n. 726 del 9 giugno 2020, pubblicata nel BUR n. 98 del 3 luglio 2020, con la quale è stato approvato, in considerazione dello stanziamento di cui alla L.R. n. 13/2020 e nel rispetto delle disposizioni comunitarie di cui al Reg (UE) n. 717/2014 in materia di aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, il bando per l'erogazione di sovvenzioni per il sostegno alle imprese di venericoltura che operano nelle lagune di Caleri e Marinetta nei comuni di Porto Viro (RO) e Rosolina (RO) finalizzate alla mitigazione degli impatti arrecati dalla eccezionale moria verificatasi nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020;

DATO ATTO che il bando approvato con la citata DGR n. 726 del 9 giugno 2020 riporta le modalità e i termini di presentazione delle istanze di sovvenzione da parte delle imprese di acquacoltura impattate, le norme generali per l'accesso alle sovvenzioni, le disposizioni concernenti le risorse finanziarie messe a bando, i criteri applicativi e le modalità di erogazione delle sovvenzioni regionali;

VISTA la conclusione della fase istruttoria delle domande acquisite a seguito del bando di cui trattasi il cui esito è riportato nella seguente tabella quale "**Allegato A**", facente parte integrante del presente provvedimento, che individua le domande ammesse a contributo e finanziabili con le risorse messe a bando, nonché nella seguente tabella quale "**Allegato B**", facente parte integrante del presente provvedimento, che individua le domande non ammissibili a contributo con indicazione delle motivazioni della non ammissione;

VISTA la nota del Direttore della Direzione Generale della Pesca marittima e dell'Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali protocollo n. 9039831 del 04 agosto 2020, acquisita al protocollo regionale n. 309406 del 04 agosto 2020, con la quale la Regione del Veneto è stata autorizzata, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 comma 3 e a condizione del rispetto di quanto previsto dall'art. 3 comma 2 in tema di "impresa unica" del predetto Regolamento (UE) n. 717/2014, ad erogare, in regime de minimis e in base alle disposizioni comunitarie vigenti, l'importo complessivo di euro 800.000,00 (dei quali, euro 600.000,00 attivati con il bando approvato con DGR n. 725 del 9 giugno 2020 ed euro 200.000,00 attivati con il bando approvato con DGR n. 726 del 9 giugno 2020) necessario ad attivare la concessione di aiuti rivolti rispettivamente alle imprese di pesca aderenti ai COGEVO di Chioggia e di Venezia e a quelle di acquacoltura operanti nei comuni di Porto Viro (RO) e Rosolina (RO);

DATO ATTO che, a seguito dell'autorizzazione di cui alla citata nota del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 04 agosto 2020 è stato autorizzato sulla banca dati del Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura (SIPA) un massimale di spesa pari a Euro 800.000,00 al quale è stato attribuito il codice CAR n. 100020508;

CONSIDERATO che l'art. 52 "Registro nazionale sugli aiuti di Stato" della l. 234/2012 dispone l'obbligo di utilizzare i pertinenti registri per l'espletamento dei controlli previsti dalla normativa europea e nazionale sugli Aiuti di Stato;

DATO ATTO che sono state condotte le verifiche istruttorie previste dalla normativa comunitaria e nazionale e che gli aiuti individuali riportati nella tabella di cui all'"**Allegato A**" sono stati registrati nella banca dati del Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura (SIPA);

CONSIDERATO che il contributo complessivo concedibile a favore delle domande ritenute ammissibili e finanziabili a valere sulle risorse di bilancio 2020, risulta pari ad Euro 200.000,00=;

VISTA la disponibilità delle risorse finanziarie per il richiamato contributo complessivo di Euro 200.000,00= che trovano copertura nel pertinente capitolo di spesa n. 075206 "Trasferimenti per favorire la pesca e l'acquacoltura (L.R. 28/04/1998, n. 19)" del bilancio di previsione regionale per l'anno 2020;

VISTO l'articolo 56, comma 6, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ss. mm. ii.";

VISTO l'articolo 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il quale prevede che le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali;

DATO ATTO che i contributi alle imprese di cui al presente provvedimento non sono finalizzati all'acquisto di beni strumentali e sono, pertanto, soggetti alla ritenuta d'acconto del 4% prevista dall'articolo 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973;

VISTE la Legge Regionale n. 29 novembre 2001, n. 39 Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione e ss.mm.ii e la Legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1, Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi e ss.mm.ii. e la Legge Regionale Statutaria 17 aprile 2012, n. 1 e ss.mm.ii;

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge Regionale Statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e ss.mm.ii;

VISTA la legge regionale del 11 maggio 2018, n. 16, recante "Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale";

VISTA la legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2020";

VISTA la legge regionale 25 novembre 2019, n. 45 "Legge di stabilità regionale 2020";

VISTA la legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 "Bilancio di previsione 2020-2022";

VISTA la DGR 29.11.2019, n. 1716 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022";

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione 16.12.2019, n. 10 "Bilancio finanziario gestionale 2020-2022";

VISTA la DGR n. 30 del 21.01.2020 - "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2020 - 2022";

DATO ATTO che le obbligazioni a favore dei succitati beneficiari per la concessione delle sovvenzioni precedentemente identificate, hanno natura non commerciale e che le stesse sono perfezionate ed esigibili nel corrente esercizio;

RITENUTO che ricorrano i presupposti di diritto e di fatto per dar corso all'impegno delle risorse necessarie;

decreta

1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'elenco, di cui all' "**Allegato A**", facente parte integrante del presente provvedimento, che riporta i beneficiari delle domande acquisite a seguito del bando, approvato con DGR n. 726 del 9 giugno 2020, che sono state ammesse a contributo e finanziabili con le risorse messe a bando;
3. di approvare l'elenco, di cui all' "**Allegato B**", facente parte integrante del presente provvedimento, che riporta le domande acquisite a seguito del bando, approvato con DGR n. 726 del 9 giugno 2020, non ammissibili a contributo con indicazione delle motivazioni della non ammissione;
4. di dare atto che l'elenco di cui al punto 2) del presente provvedimento riporta, per ciascuna domanda ammessa a contributo e finanziabile, i seguenti dati:
 - a. Codice Unico di Progetto;
 - b. ragione sociale, codice fiscale e sede legale del soggetto beneficiario;
 - c. importo della sovvenzione ammessa a finanziamento calcolata sulla base dei criteri previsti dal bando approvato con DGR n. 726 del 9 giugno 2020;
5. di disporre la concessione della sovvenzione e il contestuale impegno di spesa per complessivi Euro 200.000,00= a favore dei soggetti beneficiari inseriti nella tabella di cui all' "**Allegato A**", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a valere sul capitolo di spesa n. 075206 "Trasferimenti per favorire la pesca e l'acquacoltura (L.R. 28/04/1998, n. 19)", Articolo 012, Piano dei Conti 1.04.03.99.999, del bilancio di previsione regionale per l'anno 2020;
6. di dare atto che le obbligazioni assunte nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al "**Allegato A**" sono perfezionate ed esigibili nell'anno 2020 come previsto dal bando approvato con DGR n. 726 del 9 giugno 2020;
7. di dare atto che le obbligazioni di cui, con il presente atto, si dispone l'impegno hanno natura non commerciale;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. n. 1/2011;
9. di accertare, ai sensi dell'articolo 56, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011, la compatibilità dei pagamenti con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
10. di dare atto che le erogazioni dei contributi di cui trattasi sono soggette alla ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, comma 2, e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
12. di notificare il presente decreto ai beneficiari di cui all' "**Allegato A**" e alle imprese di cui all' "**Allegato B**";
13. di dare atto che avverso il presente decreto può essere opposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento;
14. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Gianluca Fregolent